

**Risultati della procedura di consultazione
Adeguamento delle strutture d'asilo
Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa a questioni finanziarie
Valutazione dei risultati della consultazione**

1. Parte generale

1.1. Situazione iniziale

Destinatari	Presa di posizione
Cantoni	Propensione al rifiuto: VS: Il Consiglio di Stato dubita del senso della presente revisione delle ordinanze sull'asilo in quanto le pertinenti disposizioni sono tuttora dibattute nel contesto della revisione della legge sull'asilo in corso. Nel quadro del programma di sgravio 03, il Governo vallesano si era pronunciato contro il trasferimento di mansioni nel settore dell'asilo dalla Confederazione ai Cantoni. Le previste modifiche relative agli importi forfettari delle spese di servizio sociale (OAsi 2) comportano però un siffatto trasferimento. La proposta va pertanto respinta. Gli altri provvedimenti proposti apportano un miglioramento. Va tuttavia espressa una riserva in merito all'art. 7 cpv. 3 OLS: solo le persone ammesse a titolo provvisorio con dimora durevole dovrebbero poter beneficiare della nuova regolamentazione.
Partiti	Rifiuto: PLS: Il rapporto non è abbastanza chiaro, segnatamente per quel che concerne le considerazioni in merito alla disponibilità strategica a fornire prestazioni (art. 29 OAsi 2).

Altri interessati	<p>Approvazione; Identità Svizzera</p> <p>Rifiuto: CDCGP/CDAS: respingono le proposte della Confederazione nella misura in cui hanno una rilevanza finanziaria per i Cantoni; non si tratta infatti di veri risparmi, bensì di un mero trasferimento dei costi ai Cantoni. Offrono il loro aiuto nell'elaborazione di un assetto alternativo idoneo. Associazione dei Comuni svizzeri: esprime comprensione per l'adeguamento delle strutture ma chiede che i Cantoni e i Comuni abbiano più tempo quando sono domandate nuove forme di cooperazione. L'assetto d'urgenza non è noto. Le modifiche devono avvenire solo al momento dell'entrata in vigore della legge sull'asilo riveduta. CP/FER: il rapporto non è abbastanza chiaro, segnatamente per quel che concerne le considerazioni in merito alla disponibilità strategica a fornire prestazioni.</p>
--------------------------	---

2. Parte speciale

2.1. Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Articolo 29 Spese di servizio sociale per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Destinatari	Presa di posizione
Cantoni	<p><u>Situazione iniziale e diminuzione delle domande d'asilo</u></p> <p>Approvazione: BS; SZ; TG; LU; NW: l'adeguamento al numero di domande in diminuzione è necessario e logico</p> <p>Rifiuto: GL: la diminuzione del numero delle domande d'asilo esige degli adeguamenti.</p>
Partiti	<p>Approvazione: UDF: approva l'adeguamento delle strutture</p> <p>Rifiuto: PLR: è pericoloso ridurre le strutture d'asilo a una soglia tanto bassa nel contesto di una situazione politica ideale per quel che concerne l'asilo. In tal modo va perso un importante know-how, che non è possibile riattivare in caso di bisogno. Si deve inoltre contare in ogni momento con focolai di crisi regionali, passibili di provocare un aumento repentino delle domande d'asilo. Non è indicato considerare (o suggerire) una situazione d'emergenza già a partire da 10'000 domande.</p>
Altri interessati	-

Cantoni	<p><u>Nuovo modello per l'importo forfettario delle spese di servizio sociale</u></p> <p>Approvazione: -</p> <p>Approvazione e rifiuto parziali: GL; TG</p> <p>Rifiuto: AG; AI; AR; BE; BL; BS; FR; GE; GR; JU; LU; NE; NW; OW; SG; SH; SO; SZ; TI; UR; VD; VS; ZG; ZH</p> <p><u>In generale</u></p> <p>OW; ZG; ZH: si associano alla presa di posizione della CDCGP/CDAS.</p> <p>TI: la modifica non deve avvenire a livello di ordinanza. Non è da escludere che essa non sia conforme alla legge.</p> <p>BL; GL; TG; SZ; UR: approvano il passaggio dal computo in funzione delle nuove domande a quello in funzione degli effettivi.</p> <p>AG: respinge il passaggio dal computo in funzione delle nuove domande a quello in funzione degli effettivi.</p> <p>BS; SZ: è giusto adeguare le strutture d'asilo alle condizioni quadro attuali.</p> <p>AI; AR; BS; GE; GR; SG; SH; VD: il nuovo modello dev'essere (elaborato in collaborazione con i Cantoni e) correlato, dal profilo contenutistico e temporale, con l'importo forfettario globale.</p> <p>BE; NW: se la modifica sarà mantenuta, il nuovo modello deve entrare in vigore solo il 1.1.07.</p> <p>AG; AI; GR; JU; LU; NE; VD; ZH: i risparmi sono controproducenti e provocano problemi e maggiori spese in altri settori (assicurazioni sociali, sanità, problemi di vicinato, sicurezza ecc.).</p> <p>GR; LU; SG: il nuovo modello implica la necessità di rivedere la ripartizione delle mansioni tra Confederazione e Cantoni (AI; FR; SG: la cooperazione Confederazione / Cantoni è messa in questione.)</p> <p>FR; GR; LU; NE; UR; VS: un'assistenza di qualità ha un prezzo.</p> <p>VS: le spese di servizio sociale non devono essere rimborsate ai Cantoni sotto forma di semplice contributo.</p> <p><u>Importi di base / disponibilità strategica a fornire prestazioni</u></p> <p>AG; GL; NW; SZ: eliminando gli importi di base si induce un trasferimento inaccettabile degli oneri. (AG; GL: sarebbe accettabile una riduzione degli importi di base da 4 a 2.)</p> <p>BL; GR; TI; ZG: non si può eliminare l'importo di base. (BL; NW; SH: per i piccoli Cantoni l'importo di base è importantissimo.)</p> <p>GL: ciascun Cantone deve mantenere la struttura di base. Ci vuole più tempo per costituire nuove strutture che non per mantenere quelle esistenti.</p> <p>UR: i piccoli Cantoni sono i grandi perdenti nel contesto del nuovo sistema.</p> <p>AI; AG; FR; GE; SG; SH; ZH: la disponibilità strategica a fornire prestazioni dei Cantoni dev'essere mantenuta e</p>
---------	---

dev'essere indennizzata dalla Confederazione.

LU; TG: la Confederazione deve dichiarare che, in caso di aumento delle domande d'asilo, non si attende più dai Cantoni una disponibilità strategica a fornire prestazioni. (LU: raccomanda che la Confederazione conservi in certa misura una riserva di disponibilità strategica a fornire prestazioni.)

GL; ZH: se viene eliminata la disponibilità strategica a fornire prestazioni, è rimessa in questione la cooperazione Confederazione / Cantoni.

TG: con le misure di risparmio proposte, **non è più possibile mantenere le strutture cantonali** nel settore dell'asilo. (BS: impossibile per i piccoli Cantoni.)

Persone ammesse a titolo provvisorio

BE; BS; GL; NE; SG; SO; SZ; TG; TI; VD; VS: il fatto di non includere le persone ammesse a titolo provvisorio (SG; SZ; TG; VD; VS: né le persone in fase d'esecuzione) porta a un inaccettabile trasferimento degli oneri. I Cantoni possono influire in maniera limitata sulla durata del soggiorno di queste persone.

AI; AR; GE; NW; SG; SH; TI; ZG; ZH: gli oneri concernenti le persone ammesse a titolo provvisorio devono essere rimborsati ai Cantoni.

BS: caratterizzato da un forte effettivo di persone ammesse provvisoriamente e un basso numero di persone in fase di procedura, il Cantone BS perderebbe il 70% degli importi forfettari delle spese di servizio sociale.

AG; BE; BS; FR; GE; GR; NE; NW; TI; VS; ZG: il fatto che la Confederazione non assuma le spese di servizio sociale per le persone ammesse a titolo provvisorio ma intenda ammetterle sul mercato del lavoro è contraddittorio. Non può esserci integrazione senza assistenza. (ZG: Non è possibile integrare queste persone nel mercato del lavoro unicamente mediante un agevolamento marginale dell'accesso allo stesso.)

Assetto d'emergenza

AI; AR; BE; BS; GE; GL; GR; LU; NE; NW; SG; SH; TG; ZH: non è dato di sapere come si presenta l'assetto d'emergenza della Confederazione in caso di nuovo aumento delle domande d'asilo.

BE; NE; NW: chiedono un'informazione immediata in merito.

BS: i Cantoni sul cui territorio si trovano i centri di registrazione devono imperativamente essere associati allo sviluppo dell'assetto d'emergenza.

AR; GE, SG; ZH: i Cantoni devono essere associati allo sviluppo dell'assetto d'emergenza.

VS: l'assetto d'emergenza non può essere applicato senza il coinvolgimento dei Cantoni, dei Comuni e della popolazione.

	<p><u>Cooperazione intercantonale</u> AR; BE; BS; LU; NE; NW; SH; SZ; VD; ZH: nel settore dell'asilo, i modelli intercantionali (facilmente applicabili dal profilo tecnico) saranno difficilmente applicabili a livello politico. (AR; SZ: la cooperazione intercantonale non è realistica; SH: la realtà è del tutto diversa). BE; BS; FR; GR; NE; SG; UR; VD: l'elaborazione di modelli cantonali richiede tempo.</p> <p><u>Computo / Impatto finanziario</u> AG; AI; NW; TI; VD: non si devono fare risparmi a carico dei Cantoni. TG; LU; VD; ZG: non si tratta di risparmi, bensì di un trasferimento degli oneri ai Cantoni. AI; AR; BE; NW; SG; VD: i Cantoni hanno già allestito il preventivo per il 2006. Non è possibile adeguare o rescindere così rapidamente i contratti di prestazione con terzi. BS: l'importo non dev'essere inferiore a 900 franchi per persona e per trimestre. LU: il nuovo computo si basa unicamente sul numero medio dei richiedenti l'asilo con procedura pendente durante un trimestre. Non tiene invece conto del numero di persone che durante il trimestre sono attribuite al Cantone o lasciano il Paese (ora, il rispettivo numero può variare fortemente). Se anche si ottiene un saldo nullo, in caso di forti fluttuazioni si ha un onere assai maggiore dal profilo dell'aiuto sociale. Inoltre, le persone che ottengono una decisione negativa con ammissione provvisoria già presso il centro di registrazione non danno praticamente luogo a nessun importo forfettario per il Cantone. Ora, aumentando la percentuale di procedure presso i centri di registrazione, non si deve sottovalutare tale fatto, in quanto il numero delle ammissioni provvisorie nel settore dell'asilo per il 2005 (cfr. statistica sull'asilo dell'agosto 2005) era di oltre il doppio rispetto al numero delle concessioni dell'asilo. BS: per la prima volta il Cantone non sarà più in grado di coprire tutte le spese legate al settore dell'asilo mediante gli importi forfettari versati dalla Confederazione. LU: il risparmio globale di 27 milioni di franchi metterà fortemente sotto pressione i Cantoni, soprattutto i più piccoli.</p>
Partiti	<p>Approvazione: UDC/UDF: approvano la proposta.</p> <p>Approvazione e rifiuto parziali: PPD: approva il nuovo modello proposto per gli importi forfettari per l'aiuto sociale ma reputa che l'impatto negativo per i Cantoni è troppo elevato. La Confederazione deve convenire con i Cantoni un indennizzo più ragionevole.</p> <p>Rifiuto: PLR: le riduzioni del budget del DFGP non devono ripercuotersi esclusivamente sui Cantoni. La presente proposta provocherà un trasferimento degli oneri ai Cantoni. Ora, anche in avvenire la Confederazione e i Cantoni dovranno remare nella stessa barca per quel che concerne il settore dell'asilo. Gli oneri assistenziali devono pertanto essere vagliati di</p>

	<p>concerto con i Cantoni. Il Consiglio federale è pregato di disciplinare le pertinenti aliquote di concerto con i Cantoni entro l'entrata in vigore della revisione parziale della LStr (<i>probabilmente s'intende la LAsi</i>).</p> <p>PS/PLS/PCS¹: respingono la proposta in quanto significa un trasferimento degli oneri ai Cantoni. Ciò è inaccettabile, tanto più che un siffatto trasferimento è già avvenuto nel contesto del programma di sgravio del 2003, il quale sarà ulteriormente rafforzato a motivo dell'estensione a tutte le decisioni negative, prevista nella nuova LAsi.</p>
<p>Altri interessati</p>	<p>Approvazione: CP/FER/Identità Svizzera: approvano la modifica.</p> <p>Rifiuto: CDCGP/CDAS/ASM: l'importo di base e l'adeguamento rallentato dell'importo di base in caso di diminuzione del numero di domande fanno sì che la riduzione dell'importo forfettario di servizio sociale avviene in maniera rallentata, lasciando ai Cantoni il tempo necessario per adeguare le strutture (risoluzione di rapporti di lavoro, strutture assistenziali, corsi, programmi d'occupazione). I Cantoni, indipendentemente dalle fluttuazioni del numero di nuove domande, devono poter mantenere una struttura assistenziale minima.</p> <p>Rinunciando alla disponibilità strategica a fornire prestazioni è rimesso in questione il principio stesso della cooperazione tra Confederazione e Cantoni. I Cantoni ottengono un contributo federale ridotto del 40% (i Cantoni più piccoli, addirittura del 60-80%). Ora, se vogliono evitare deficit importanti, i Cantoni devono ridurre in maniera drastica la qualità dell'assistenza.</p> <p>Eventuali possibilità di risparmio tramite modelli regionali o intercantonali necessitano adeguamenti delle basi legali cantonali e non sono realizzabili a breve termine. Resta inoltre aperta la questione di sapere se ciò consenta di ridurre o compensare la perdita data dalla rinuncia alla disponibilità strategica a fornire prestazioni. L'assetto d'emergenza della Confederazione in caso di nuovo aumento delle domande non è noto. Fintanto che la Confederazione non si esprimerà concretamente in merito, non ha senso procedere, come proposto, a una riduzione massiccia delle strutture.</p> <p>I Cantoni hanno steso il preventivo per il 2006 in base alla situazione giuridica vigente; idem per i Cantoni e i privati incaricati dell'assistenza. Mettendo in vigore il nuovo modello già a decorrere dal 1.4.06 si coglierebbero i Cantoni alla sprovvista. La proposta va pertanto respinta.</p> <p>Le persone ammesse a titolo provvisorio devono essere coinvolte nel computo dell'importo forfettario per le spese di servizio sociale. Anzitutto, anche questo gruppo di persone fa capo alle prestazioni assistenziali; in secondo luogo, queste persone, stando alla nuova LAsi, risp. LDDS, saranno integrate nel mercato del lavoro. Ciò implica da parte dei Cantoni un impegno considerevole dal punto di vista dell'assistenza. I risparmi che la Confederazione si ripromette grazie all'integrazione sul mercato del lavoro delle persone ammesse a titolo provvisorio devono pertanto essere conseguiti grazie a misure finanziate dai Cantoni. La revisione della LAsi prevede inoltre che la Confederazione rimborsa ai Cantoni parte delle spese per l'aiuto sociale. Non è pertanto chiaro come mai le persone ammesse a titolo provvisorio debbano</p>

¹ Il PCS condivide a grandi linee la presa di posizione dell'OSAR

essere escluse, in una fase transitoria, dall'importo forfettario per le spese di servizio sociale.

CDCGP/CDAS chiedono quanto segue:

1. Si deve rinunciare al modello di computo per l'indennizzo delle spese di servizio sociale.
2. Si può introdurre un nuovo modello, al più presto con l'entrata in vigore della LAsi riveduta e dell'indennizzo globale ivi previsto.
3. Contemporaneamente all'introduzione del nuovo modello dev'essere disponibile un assetto d'emergenza circostanziato elaborato di concerto con i Cantoni.
4. La disponibilità strategica a fornire prestazioni da parte dei Cantoni va mantenuta e le spese vanno coperte dalla Confederazione mediante un pertinente modello di finanziamento.
5. Le spese di servizio sociale per le persone ammesse a titolo provvisorio devono essere rimborsate ai Cantoni.

OSAR/ASCSP/HEKS/CRS: respingono la proposta in quanto provoca una diminuzione troppo massiccia dell'assistenza ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse a titolo provvisorio. È giusto basarsi sugli effettivi, tuttavia l'importo forfettario deve coprire gli oneri assistenziali effettivi per richiedenti l'asilo, persone ammesse a titolo provvisorio e persone in fase d'esecuzione. Affinché le persone ammesse a titolo provvisorio possano effettivamente godere dei vantaggi di un accesso agevolato al mercato del lavoro, occorre garantire loro una pertinente assistenza.

Solo la **CRS:** ci si aspetta dalle autorità che garantiscano un aiuto sociale individuale immateriale ad hoc, con il personale corrispondente. È importante che i Cantoni e la Confederazione stabiliscano di concerto uno standard minimo valevole per tutta la Svizzera volto al conseguimento di tale obiettivo. La CRS propone inoltre una formula di calcolo alternativa che consenta di continuare ad assistere le persone ammesse a titolo provvisorio nonché di tenere conto degli effettivi.

Caritas Svizzera/Associazione dei Comuni svizzeri/Travail.Suisse/Unione delle città svizzere: respingono la proposta. Non si deve in nessun caso eliminare l'importo di base, grazie al quale anche i piccoli Cantoni sono in grado di garantire l'aiuto sociale. Approvano il passaggio al computo in funzione degli effettivi a condizione che esso sia introdotto solo al momento dell'entrata in vigore della LAsi riveduta e sia elaborato di concerto con i Cantoni. Le persone ammesse a titolo provvisorio devono essere prese in considerazione. Per elaborare soluzioni regionali o intercantionali occorre tempo - e il tempo previsto non basta. Esse sono inoltre contrarie al sistema federalistico.

economiesuisse: approva la modifica, a condizione tuttavia che sia sottoposta a controlli periodici per quel che concerne l'efficacia finanziaria.

Riassunto (art. 29):

- Tutti i Cantoni sono contrari.
- Tutti i partiti tranne l'UDC e l'UDF sono contrari.
- La maggior parte delle cerchie interessate sono contrarie, soprattutto le istituzioni di soccorso. CP, Identità Svizzera e la Fédération des Entreprises Romandes sono favorevoli.

Principali critiche:

Cantoni / Partiti

- Non si tratta di risparmi, bensì di un (inaccettabile) trasferimento degli oneri ai Cantoni.
- Con queste misure di risparmio non è più possibile o è solo parzialmente possibile mantenere le strutture cantonali nel settore dell'asilo. L'aiuto sociale non può più essere garantito secondo i criteri di qualità necessari e abituali, segnatamente nei piccoli Cantoni.
- La disponibilità a fornire prestazioni da parte dei Cantoni dev'essere mantenuta e dev'essere indennizzata dalla Confederazione. In caso contrario si deve procedere a una nuova ripartizione delle mansioni tra Confederazione e Cantoni, compresa una dichiarazione esplicita della Confederazione secondo la quale i Cantoni non sono più responsabili dell'assistenza dei richiedenti l'asilo.
- L'assetto d'emergenza della Confederazione per situazioni speciali non è noto. I Cantoni devono essere coinvolti nella sua elaborazione.
- A breve termine, la cooperazione regionale o intercantonale nel settore dell'asilo non è realizzabile ed appare piuttosto irrealistica a motivo delle circostanze diverse che caratterizzano i Cantoni.
- Le persone ammesse a titolo provvisorio (in parte anche le persone in fase d'esecuzione) devono poter essere prese in considerazione nel computo degli importi forfettari. È contraddittorio voler integrare nel mercato del lavoro le persone ammesse a titolo provvisorio ma non voler assumere pertinenti spese assistenziali. L'integrazione nel mercato del lavoro non è possibile senza aiuto sociale.
- Tra i partiti, il PLR e il PPD auspicano una soluzione adottata di concerto dalla Confederazione e dai Cantoni e una cooperazione tra loro.

Istituzioni di soccorso

È giusto basarsi sugli effettivi, tuttavia gli importi forfettari devono coprire le spese assistenziali effettive per richiedenti l'asilo, persone ammesse a titolo provvisorio e persone in fase d'esecuzione. Le persone ammesse a titolo provvisorio necessitano di una pertinente assistenza per poter essere integrate nel mercato del lavoro.

Articolo 55 Verifica dell'indigenza

Destinatari	Presenza di posizione
Cantoni	Approvazione: AR, GL, VS, ZG Rifiuto: -
Partiti	Approvazione: PLR, LPS/PLS Rifiuto: -
Altri interessati	Approvazione: economiesuisse, HEKS, Identità Svizzera, OSAR, CRS Rifiuto: -

Articolo 57 Acquisizione di documenti di viaggio

Destinatari	Presenza di posizione
Cantoni	Approvazione: AG, AR, FR, GL, OW, VS, ZG, BL (vanno tuttavia coperti anche altri costi, foto-passaporto...) Rifiuto: -
Partiti	Approvazione: PLR Rifiuto: DS: art. 57 lett. b (chi definisce quando un viaggio è necessario?)
Altri interessati	Approvazione: economiesuisse, Identità Svizzera, HEKS, OSAR, CRS Rifiuto: -

Articolo 58 Spese per l'accompagnamento

Destinatari	Presenza di posizione
Cantoni	<p>Approvazione: FR, GL, ZG, AG, VS</p> <p>Rifiuto: AR: art. 58 cpv. 1 lett. a (va completato in modo che l'importo forfettario per l'accompagnamento sia concesso anche per gli accompagnamenti in vista delle audizioni centralizzate presso l'UFM a Berna-Wabern). Art. 58 cpv. 1 lett. b (da estendersi alle persone che soffrono di malattie psichiche o fisiche per le quali l'assistenza medica non appare indicata). GR: art. 58 cpv. 2 (indennizzo per accompagnatori anche qualora sia necessario un accompagnamento solo fino all'aeroporto). NE: art. 58 cpv. 1 lett. a / art. 58 cpv. 3 (rappresentanza consolare: l'importo forfettario va versato anche alla scorta civile; accompagnamento medico: considerare l'eventualità di un indennizzo) OW: art. 58 cpv. 2 lett. b (un importo forfettario di 300 franchi è insufficiente; la scorta di polizia nei Cantoni ZH e della Svizzera centrale è fatturata a 800 franchi per giorno e accompagnamento); Art. 58 cpv. 4 (un importo forfettario di 50 franchi è insufficiente ed esplica un effetto demotivante sulla scorta di polizia). SG: art. 58 cpv. 1 lett. a (va completato in modo che l'importo forfettario per l'accompagnamento sia concesso anche per gli accompagnamenti all'UFM); art. 58 cpv. 1 lett. b (da estendersi alle persone vulnerabili o malate). SO: (importi forfettari insufficienti; non corrispondono agli oneri effettivi.) VD: (importi forfettari insufficienti; essi dovrebbero essere concessi anche per la scorta di polizia in vista delle audizioni centralizzate e dell'accompagnamento civile alla rappresentanza consolare o all'UFM; l'importo forfettario per l'accompagnamento medico dev'essere più cospicuo a motivo della difficoltà di trovare il personale medico.) ZH: (gli importi forfettari per l'accompagnamento di richiedenti l'asilo sono insufficienti.)</p>

Articolo 58a Spese per accertare l'identità

Destinatari	Presenza di posizione
Cantoni	<p>Approvazione: AG, ZG, VD: art. 58a cpv. 2</p> <p>Rifiuto: AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, ZH: art. 58a cpv. 2 (importo forfettario di 300 franchi nettamente insufficiente. Occorre coprire gli oneri effettivi). NW: art. 58a cpv. 2 (l'importo forfettario di 300 franchi per pernottamento è insufficiente: un pernottamento nella prigione regionale di Berna costa 495 franchi [150 franchi per ogni notte supplementare]; un pernottamento nella prigione di Frambois a Vernier GE costa 280 franchi). VD: (gli importi forfettari sono insufficienti; essi devono coprire anche le spese per la scorta di polizia in vista delle audizioni centralizzate nonché per l'accompagnamento civile alla rappresentanza consolare o all'UFM.)</p>
Partiti	<p>Approvazione: PLR</p> <p>Rifiuto: DS: art 58a cpv. 1 (non si capisce come mai un richiedente l'asilo abbisogni di un interprete al momento di prendere contatto con il consolato); art. 58a cpv. 2 (non si capisce come mai le rappresentanze di autorità estere competenti in materia d'immigrazione siano invitate per una vacanza in Svizzera); art. 58 cpv. 2 (l'importo forfettario di 300 franchi è eccessivo).</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: economiesuisse, HEKS, Identità Svizzera, OSAR, CRS</p> <p>Rifiuto: CDCGP/CDAS /ASM: art. 58a cpv. 2 (l'importo forfettario per il pernottamento è insufficiente).</p>

Articolo 59 Spese di partenza rimborsabili

Destinatari	Presa di posizione
Cantoni	<p>Approvazione: AG: art. 59 cpv. 1 lett. d è approvata. AR FR, VD: art. 59 cpv. 4 LU: art. 59 cpv. 1 - 5 (tranne cpv. 3)(è delicato aumentare l'indennità di viaggio in quanto c'è il rischio di creare un ulteriore incentivo a depositare una domanda d'asilo). NE: art. 59 cpv. 4 (approvazione dell'aumento dell'indennità di viaggio, ma l'importo massimo di 1000 franchi per famiglia è insufficiente). ZG: art. 59 cpv. 1 - 5 (tranne cpv. 3) (tuttavia: art. 59 cpv. 1 lett. d: il diritto a 300 franchi dovrebbe essere dato anche per le persone che in via eccezionale non sono trasportate mediante JTS). VS: art. 59 cpv. 2 e 4 approvati.</p> <p>Rifiuto: AG, VS: art. 59 cpv. 3 (VS: l'addebito ai Cantoni deve avvenire solo in casi eccezionali o in assenza di una motivazione credibile). AI, BS, BL, NW, OW, SG, SH, SO, TI, ZG: art. 59 cpv. 3 (in contraddizione con l'intento della Confederazione di promuovere il ritorno volontario). BE: art. 59 cpv. 3 (i Cantoni non possono evitare del tutto gli annullamenti). FR: art. 59 cpv. 3 (se il Cantone deve garantire la scorta di polizia fino all'aeroporto per tutte le partenze volontarie, si avrebbero costi eccedenti i risparmi perseguiti con la riduzione delle spese d'annullamento). GE: art. 59 cpv. 3 (va stralciato in quanto contraddittorio; se un Cantone annulla sovente dei voli di ritorno, occorre trovare una soluzione pratica). GL, LU, SZ: art. 59 cpv. 3 (la formulazione "... nel caso in cui quest'ultimo [il Cantone] avrebbe potuto evitare tale annullamento" è troppo vaga). GR: art. 59 cpv. 3 (va stralciato in quanto contraddittorio; oppure occorre definire i criteri in base ai quali stabilire se le spese d'annullamento vanno attribuite ai Cantoni). NE: art. 59 cpv. 3 (questa disposizione punisce i Cantoni che lasciano alle persone desiderose di partire volontariamente e autonomamente la libertà di farlo). VD: art. 59 cpv. 3 (questa disposizione rischia di provocare un ricorso sistematico alla scorta di polizia). ZH: art. 59 cpv. 3 (contraddice l'intento della Confederazione di promuovere la partenza volontaria. Il rischio che le persone tenute a lasciare il Paese non si presentino e che si debbano annullare dei voli può essere combattuto unicamente mediante un fermo di polizia e l'accompagnamento sistematico all'aeroporto da parte di una scorta di polizia).</p>

	UR: art. 59 cpv. 4 (è auspicata una formulazione più precisa; nell'indennità di viaggio sono comprese anche le spese per lo spostamento dal domicilio all'aeroporto?)
Partiti	<p>Approvazione: PLR: art. 59 cpv. 1,2 e 4 PLS: art. 59 cpv. 4</p> <p>Rifiuto: PLR: art. 59 cpv. 3 (le persone che accettano di partire volontariamente e autonomamente dovrebbero essere sistematicamente accompagnate all'aeroporto). DS: art. 59 cpv. 1 lett. b (indennità di viaggio di 200 a 500 franchi per adulti e di 50 franchi per minori sono del tutto eccessive); art. 59 cpv. 1 lett. d (un importo forfettario di 300 franchi per pernottamento all'aeroporto è eccessivo).</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: economiesuisse, HEKS, OSAR, CRS, Identità Svizzera: art. 59 cpv. 1 - 5 (tranne cpv. 4)</p> <p>Rifiuto: Identità Svizzera: art. 59 cpv. 4 (da applicarsi solo in situazioni eccezionali). CP: (provvedimento non effettivo; il rapporto non fornisce dati attuali). CDCGP/CDAS/ASM: art. 59 cpv. 3 (contraddice l'intento della Confederazione di promuovere il ritorno volontario). USAM: art. 59 cpv. 4 (esprime scetticismo per quel che concerne l'efficacia di un siffatto provvedimento.)</p>

Articolo 60 (abrogato)

Destinatari	Presenza di posizione
Cantoni	Approvazione: GL Rifiuto: -
Partiti	-
Altri interessati	Approvazione: economiesuisse, HEKS, OSAR, CRS Rifiuto: -

Riassunto (art. 55 - 60):

La maggior parte delle modifiche e degli adeguamenti nel capitolo 5 dell'ordinanza 2 sull'asilo ha suscitato approvazione presso le cerchie consultate. La maggior parte delle modifiche e degli adeguamenti coincidono del resto con la prassi vigente giusta l'Istruzione Asilo 61.1.1. La maggior parte dei Cantoni sono favorevoli alla possibilità di aumentare le indennità di viaggio giusta l'articolo 59 capoverso 4 OAsi 2 quale strumento supplementare per incoraggiare la partenza autonoma (finanziariamente più vantaggiosa). Tutti i Cantoni deplorano la scarsa indennità per i pernottamenti legati all'accompagnamento presso la rappresentanza (art. 58 cpv. 2 OAsi 2).

Articolo 64 Limitazioni (aiuto al ritorno)

Destinatari	Presa di posizione
Cantoni	<p data-bbox="450 304 1473 336"><u>Osservazioni generali in merito all'ampliamento dell'aiuto al ritorno</u></p> <p data-bbox="450 357 658 389">Approvazione:</p> <p data-bbox="450 389 2056 453">BE, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH: approvano in maniera generale l'ampliamento dell'aiuto al ritorno.</p> <p data-bbox="450 453 2056 517">BS: l'aiuto finanziario al ritorno deve poter essere garantito per quanto possibile in maniera semplice e rapida, specialmente per le persone con una NEM. L'incitamento potrebbe ad esempio assumere la forma di un aumento dell'indennità di viaggio.</p> <p data-bbox="450 517 2056 612">TG: l'ampliamento dell'aiuto al ritorno richiede un'intensificazione della cooperazione tra i diversi uffici coinvolti (la limitazione temporale fino al passaggio in giudicato della NEM richiede segnatamente un'attività immediata dei competenti uffici assistenziali in vista del ritorno).</p> <p data-bbox="450 612 1317 644">TI: in questo settore devono essere adottati ulteriori provvedimenti.</p> <p data-bbox="450 644 2056 788">VS: il testo dell'ordinanza dev'essere modificato in modo da consentire ai richiedenti l'asilo con decisione negativa di beneficiare dell'aiuto finanziario al ritorno fino alla scadenza del termine di partenza e non solo fino al passaggio in giudicato della decisione di allontanamento. Diventa difficile stabilire fino a quando una persona può dichiararsi disposta a partire autonomamente e a partire da che momento la polizia deve applicare misure coercitive.</p> <p data-bbox="450 836 824 868">Approvazione con riserve:</p> <p data-bbox="450 868 2056 932">AR, BS, FR, JU, ZG: l'aiuto finanziario al ritorno dev'essere possibile anche dopo il passaggio in giudicato della NEM, risp. della decisione di allontanamento.</p> <p data-bbox="450 932 1966 963">AI, BL: l'aiuto finanziario al ritorno non dev'essere possibile nei confronti di persone con termine di partenza scaduto.</p> <p data-bbox="450 1011 555 1043">Rifiuto:</p> <p data-bbox="450 1043 2056 1139">AG: vi è motivo di dubitare che queste modifiche creino effettivamente un incentivo alla partenza autonoma e regolare, vista la scarsa accettazione delle decisioni di allontanamento e la disponibilità pressoché inesistente a cooperare in vista dell'acquisizione dei documenti di viaggio.</p> <p data-bbox="450 1139 2056 1347">È inoltre problematico che proprio dopo una procedura di ricorso presso la CRA (e quindi dopo il passaggio in giudicato) non vi sia la possibilità di beneficiare di un aiuto al ritorno (s'intende probabilmente finanziario). Ora, sarebbe logico vincolare l'aiuto al ritorno al termine di partenza, in quanto il termine di partenza è nuovamente fissato in caso di procedura di ricorso protratta. Ciò non è tuttavia possibile a motivo della dichiarazione - sancita dalla legge - dei casi d'asilo quali casi LDDS al momento del passaggio in giudicato, dichiarazione infelice già nel principio stesso: per i casi LDDS, infatti, non è previsto un aiuto al ritorno.</p>

Destinatari	Presenza di posizione
Partiti	<p>Approvazione: PEV, PPD, PLR, UDF, PLS</p> <p>Approvazione con riserve: PS: l'aiuto finanziario al ritorno dev'essere possibile anche dopo il passaggio in giudicato della NEM.</p> <p>UDC: l'aiuto finanziario al ritorno non dev'essere possibile nei confronti di persone con termine di partenza scaduto</p> <p>Rifiuto: DS: la revisione dell'attuale art. 64 ai sensi del progetto è rigorosamente respinta. Altrimenti ogni incentivo a lasciare volontariamente la Svizzera è privo di qualsiasi senso.</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: OSAR, Identità Svizzera, CDCGP/CDAS, Travail Suisse, Federazione delle imprese svizzere, Associazione dei Comuni svizzeri, ACNUR</p> <p>Approvazione con riserve: Unione delle città svizzere, ASCSP, Caritas, OSAR, CRS, Terre des Femmes, HEKS: l'aiuto finanziario al ritorno dev'essere possibile anche dopo il passaggio in giudicato della NEM, risp. della decisione di allontanamento. ASM: l'aiuto finanziario al ritorno non dev'essere possibile nei confronti di persone con termine di partenza scaduto.</p> <p>Rifiuto: CP: provvedimento inefficace; il rapporto non fornisce dati sulla situazione attuale. FER: dubita dell'efficacia dell'incentivo al ritorno se l'aiuto al ritorno è concesso anche alle persone con NEM (art. 64 lett. a), ma approva l'esclusione delle persone con mezzi finanziari sufficienti (art. 64 lett. d). USAM: esprime scetticismo quanto all'efficacia di un siffatto provvedimento.</p>
Cantoni	<p>Ampliamento del gruppo mirato dalla consulenza in vista del ritorno (e contrario, vedi art. 64 cpv. 1 riveduto)</p> <p>Approvazione: BL, BS, GE, GR, LU, OW, SG, SH, SZ, VD: l'estensione della consulenza in vista del ritorno a una cerchia di persone più ampia è accolta positivamente.</p> <p>Rifiuto: -</p>

Destinatari	Presenza di posizione
Partiti	<p>Approvazione: PLR, UDF: L'estensione della consulenza in vista del ritorno a una cerchia di persona più ampia è accolta favorevolmente in quanto risponde a un bisogno constatato nella prassi.</p> <p>Rifiuto: -</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: CDCGP/CDAS, (analogamente) Associazione dei Comuni svizzeri, Identità Svizzera: È accolta favorevolmente l'apertura della consulenza in vista del ritorno alle persone con una NEM passata in giudicato e con una decisione di allontanamento passata in giudicato. ASM, Caritas: le persone con una NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato non sono perlopiù affatto in grado, a motivo dell'assenza di mezzi e possibilità, di trovare una soluzione praticabile e legale. Consentendo loro di ricorrere alla consulenza in vista del ritorno, la Confederazione apre loro nuove prospettive. CRS: pur non toccate direttamente dalla presente revisione in quanto concernenti gli art. 67 e 68 OAsi2, la neutralità e l'indipendenza delle autorità nel contesto della consulenza in vista del ritorno sono fattori rilevanti. L'assetto attuale della consulenza in vista del ritorno dev'essere riveduto. Potrebbe rivelarsi più logico creare alcuni servizi regionali di consulenza in vista del ritorno anziché continuare a gestire un tale servizio in ciascun Cantone. La consulenza in vista del ritorno e l'aiuto al ritorno andrebbero sottratti alla competenza cantonale e costituire un'offerta a livello nazionale. Analogamente: HEKS, OSAR la consulenza in vista del ritorno nei centri di registrazione dev'essere affidata a terzi debitamente qualificati.</p> <p>Rifiuto: -</p>
Cantoni	<p><i>Aiuto finanziario al ritorno per persone con una NEM/decisione di allontanamento non ancora passata in giudicato (e contrario, vedi art. 64 cpv. 1 lett. a riveduta)</i></p> <p>Approvazione: BE, VD, FR con riserva : nella prassi sarà difficile garantire l'aiuto al ritorno anche alle persone con NEM non ancora passata in giudicato. In assenza di un ricorso, la NEM acquista forza di cosa giudicata entro cinque giorni dalla notifica. Tale termine è troppo breve per convincere la persona interessata a lasciare volontariamente la Svizzera.</p> <p>Rifiuto: -</p>

Destinatari	Presenza di posizione
Partiti	<p>Approvazione: PS, UDF: l'estensione dell'aiuto al ritorno ai richiedenti l'asilo con NEM non ancora passata in giudicato, sotto forma di consulenza ed aiuto finanziario, costituisce una buona motivazione alla partenza volontaria. Ciò a condizione tuttavia di evitare gravi abusi.</p> <p>Rifiuto: -</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: Travail Suisse: approva il provvedimento.</p> <p>Rifiuto: -</p>
Cantoni	<p><i>Aiuto finanziario al ritorno anche per persone con NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato (stralcio dell'art. 64 cpv. 1 lett. d riveduta)</i></p> <p>Approvazione: AR: cpv. 1 lett. a va semplicemente stralciata. Il Consiglio di Stato conferma esplicitamente le esperienze illustrate dal rapporto, secondo cui l'esclusione di qualsiasi forma di aiuto al ritorno è controproducente. JU: l'aiuto al ritorno dev'essere garantito anche alle persone con NEM passata in giudicato. ZG, analogamente BS e FR: a determinate condizioni sarebbe addirittura pensabile concedere l'aiuto al ritorno alle persone con una NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato.</p> <p>Rifiuto: BL: sarebbe fuori luogo voler offrire un aiuto finanziario al ritorno dopo il passaggio in giudicato dell'allontanamento. SZ: le persone con NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato devono poter ricorrere a una consulenza ma non a un aiuto finanziario, in quanto ciò farebbe aumentare il numero di nuove o di ripetute domande d'asilo.</p>
Partiti	<p>Approvazione: PS: le persone con NEM non devono più essere escluse dall'aiuto finanziario al ritorno. Rinunciando a tale regolamentazione si conferma chiaramente che la soppressione dell'aiuto sociale era volta ad abbellire le statistiche sull'asilo e a trasferire pertinenti incarichi ai Cantoni e alle principali Città della Svizzera.</p>

Destinatari	Presenza di posizione
	<p>Rifiuto: -</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: Caritas: l'esclusione dall'aiuto finanziario al ritorno delle persone con NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato è respinta. Un siffatto aiuto finanziario deve poter essere garantito indipendentemente dalla forza di cosa giudicata di una NEM, in quanto di regola la situazione individuale delle persone interessate non cambia entro un termine tanto breve. ASCSP, analogamente CRS, Unione delle città svizzere, Terre des Femmes: se la Confederazione considera l'aiuto al ritorno quale strumento efficace per promuovere la partenza delle persone con decisione d'asilo negativa, tale possibilità dev'essere aperta a tutte le persone con decisione passata in giudicato. L'art. 64 lett. a va pertanto stralciata. OSAR, analogamente HEKS: l'aiuto al ritorno dev'essere accessibile anche alle persone con NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato. Motivo: l'art. 93 LAsi non prevede limitazioni della cerchia di persone cui è destinato l'aiuto al ritorno. Neppure l'art. 44a LAsi, introdotto nel contesto del programma di sgravio 03, mira all'esclusione dall'aiuto al ritorno di persone con NEM passata in giudicato.</p> <p>Rifiuto: ASM: accordando un aiuto finanziario al ritorno una volta la decisione di allontanamento passata in giudicato si darebbe un falso segnale.</p>
Cantoni	<p>Aiuto finanziario al ritorno per persone con termine di partenza scaduto (art. 64 riveduto, stralcio del cpv. 2)</p> <p>Approvazione: FR: capita che le persone con decisione materiale negativa accettino solo dopo parecchi colloqui l'idea di una partenza volontaria - sovente è allora già scaduto il termine di partenza. NE: prende atto con soddisfazione della proposta. UR: è d'uopo esaminare se l'aiuto al ritorno concesso a persone con termine di partenza scaduto non debba essere ridotto rispetto a quello concesso alle persone che si annunciano a tempo. Altrimenti si darebbe un falso segnale, inducendo le persone interessate a non affrettarsi in vista dell'acquisizione dei documenti per la partenza.</p> <p>Rifiuto: AI: ne risulterebbe un ulteriore calo del numero di persone che si decidono a partire prima della scadenza del termine di partenza. Se la partecipazione a programmi di aiuto al ritorno specifici ai Paesi fosse resa eccezionalmente possibile anche dopo la scadenza del termine di partenza, tale possibilità dev'essere menzionata quale disposizione <u>derogatoria</u>. BL: (formulazione identica a quella dell'ASM) non si deve fare in modo che qualcuno che se ne infischia del termine di</p>

Destinatari	Presa di posizione
	partenza, beneficiando così di una proroga del soggiorno in Svizzera e magari di un vantaggio finanziario, ottenga ancora un aiuto al ritorno.
Partiti	<p>Approvazione:</p> <p>-</p> <p>Rifiuto:</p> <p>UDC: la concessione dell'aiuto al ritorno a persone con termine di partenza inutilizzato è respinta. È proposto di introdurre una lettera e secondo cui le persone con termine di partenza scaduto sono escluse dall'aiuto (finanziario) al ritorno.</p>
Altri interessati	<p>Approvazione:</p> <p>Travail Suisse: approva la modifica in quanto risponde a un'esigenza della prassi e produce un incentivo al ritorno.</p> <p>Rifiuto:</p> <p>ASM: non si deve fare in modo che qualcuno che se ne infischia del termine di partenza, beneficiando così di una proroga del soggiorno in Svizzera e magari di un vantaggio finanziario, ottenga ancora un aiuto al ritorno.</p>
Cantoni	<p><u>Contraddizione tra promozione del ritorno volontario e trasferimento delle spese di annullamento (rapporto, pag. 6 ad art. 59 cpv. 3)</u></p> <p>GR, NE, SO, TI, ZH: contraddizione tra la promozione della partenza volontaria, risp. la creazione di un incentivo alla partenza autonoma e regolare, e l'esigenza di una scorta di polizia.</p> <p>AI, BL, GE, NW, SG, ZG: la Divisione Ritorno invita regolarmente i Cantoni ad assicurare la partenza, anche per le persone disposte a partire volontariamente, non appena è stato ottenuto un documento di viaggio valido. Il nuovo art 59 cpv. 3 OAsi 2 prevede inoltre la fatturazione ai Cantoni delle spese di annullamento qualora la persona tenuta a lasciare il Paese non si presenti al momento della partenza. L'unica possibilità per i Cantoni di garantire la partenza (segnatamente per quel che concerne le persone con termine di partenza scaduto) è l'accompagnamento all'aeroporto da parte di una scorta di polizia. In tal caso, tuttavia, la Divisione Dimora e promovimento del ritorno non considera più la partenza come volontaria, per cui le persone interessate non possono beneficiare di un aiuto al ritorno.</p>
Partiti	-
Altri interessati	-

Destinatari	Presa di posizione
Cantoni	<u>Impatto finanziario</u> LU: estendendo l'aiuto al ritorno a tutte le persone si conseguono dei risparmi. GE, GR, LU, SG, SH, SZ, VD, ZH: quale conseguenza dell'estensione della cerchia di persone che possono beneficiare di un aiuto al ritorno/una consulenza in vista del ritorno, occorre anche adeguare l'indennizzo delle spese per la consulenza in vista del ritorno (aumentando l'importo forfettario base, art. 68 cpv. 1 OAsi2).
Partiti	-
Altri interessati	Unione delle città svizzere: Confederazione, Cantoni e Comuni beneficiano di uno sgravio finanziario grazie alla (estensione della) consulenza in vista del ritorno. OSAR, Caritas: è possibile ottenere uno sgravio finanziario estendendo l'aiuto finanziario al ritorno anche alle persone con NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato. CDCGP/CDAS, Associazione dei Comuni svizzeri: aprendo la consulenza in vista del ritorno anche alle persone con NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato si deve anche aumentare l'importo forfettario base per gli uffici di consulenza in vista del ritorno, giacché in avvenire tali servizi saranno confrontati con un numero nettamente maggiore di casi. economiesuisse: l'efficacia dal profilo finanziario dei provvedimenti volti a promuovere la partenza volontaria va verificata periodicamente.
Partiti	-
Altri interessati	-
Cantoni	<u>Rapporto: formulazione poco chiara (concerne il testo tedesco)</u> AI: l'indicazione del rapporto secondo cui, onde favorire il ritorno autonomo, nel contesto dei programmi di aiuto al ritorno specifici a determinati Paesi è stata introdotta la possibilità (<i>in tedesco: <u>ausnahmsweise</u></i>) di partecipare a tali programmi anche dopo la scadenza del termine di partenza e che le esperienze positive in materia giustificano l'estensione <u>generale</u> dell'aiuto finanziario al ritorno anche alle persone con termine di partenza scaduto che possano ancora essere persuase a lasciare autonomamente la Svizzera, è in chiara contraddizione con la formulazione dell'art. 64 cpv. 1. FR: commento ad cpv. 1 lett. a: ..."solange der Entscheid nicht <i>vollziehbar</i> ...Nach <i>Rechtskraft</i> des Entscheids...". Queste due nozioni giuridiche non si equivalgono.
Partiti	-
Altri interessati	FER: è affermato a più riprese che i provvedimenti proposti non hanno un impatto finanziario. Ora, sarebbe importante precisare se ciò vale in maniera generale o solo per la Confederazione. USAM : deplora il fatto che il rapporto non fornisce dati relativi all'applicazione attuale di questo tipo d'aiuto. Mancando tale informazione, la valutazione dell'impatto finanziario è del tutto casuale.

Riassunto (art. 64):

- L'ampliamento della consulenza al ritorno e la concessione di un aiuto finanziario al ritorno anche alle persone con NEM/decisione di allontanamento non passata in giudicato sono approvati, risp. non sono respinti dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Solo il Canton AG nonché DS e USAM sono contrari in generale alla revisione dell'art. 64 OAsi 2.
- Un forte numero di partecipanti alla consultazione vorrebbero estendere l'aiuto finanziario al ritorno anche alle persone con NEM/decisione di allontanamento passata in giudicato.
- Controversa è la nuova possibilità di concedere un aiuto finanziario al ritorno anche alle persone con termine di partenza scaduto.
- Diversi Cantoni si sono urtati al commento ad art. 59 cpv. 3: la raccomandazione ivi contenuta di organizzare una scorta di polizia onde evitare spese di annullamento avrebbe quale conseguenza che non si potrebbe più parlare di partenza volontaria e quindi non sarebbe più data la possibilità di sollecitare un aiuto al ritorno.

2.2. Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Articolo 16 Soggiorno nel centro di registrazione

Destinatari	Presenza di posizione
Cantoni	<p>Approvazione: AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH</p> <p>AG: ridimensionare le strutture cantonali a motivo dell'esiguo numero di audizioni. AI: d'ora in poi, tutte le audizioni sono effettuate dalla Confederazione. AR: accelerare la procedura; risolvere la problematica dell'esecuzione; trasferimento alla Confederazione della competenza materiale per le audizioni. BE: garantire una buona assistenza; audizioni federali. BL: è giusto che la Confederazione tenti di evadere il maggior numero possibile di procedure presso i centri di registrazione. BS: svantaggiato in quanto sede di un centro di registrazione; indennizzo finanziario dei rischi accresciuti; la Confederazione deve garantire una buona assistenza; se si diminuisce il numero delle audizioni, occorre ridimensionare le strutture del Cantone, il che sarebbe deplorabile. GE: tutte le audizioni svolte dalla Confederazione in quanto il 20% non è più fattibile. GL: meno audizioni significano una riduzione del personale nei Cantoni. GR: tutte le audizioni sono svolte dalla Confederazione oppure metà delle audizioni sono svolte dai Cantoni. JU: in tal caso, la Confederazione deve assicurare tutte le audizioni. LU: più decisioni nei centri di registrazione; adeguare le strutture assistenziali. NE: il Cantone resta competente per le persone la cui procedura non è portata a termine nel centro di registrazione (esecuzione) --> occorre pertanto adeguare gli importi forfettari; occorre adeguare le condizioni nei centri di registrazione; la Confederazione deve assicurare tutte le audizioni. NW: procedura accelerata; la Confederazione deve assicurare tutte le audizioni relative ai motivi d'asilo (anche in caso di nuovo aumento delle domande), in quanto i Cantoni non possono assumere il numero ridotto di audizioni. OW: condivide l'opinione di CDCGP/CDAS. SG: adeguamenti troppo a breve termine (per il gennaio 2007); il 20% delle audizioni è troppo poco; la Confederazione deve assicurare tutte le audizioni. SO: respinge la soluzione secondo cui la Confederazione assicura l'80% delle audizioni e il Cantone il 20%. SZ: ridimensionamento delle strutture cantonali; proposta non sufficientemente ponderata e a scapito dei Cantoni. TI: il termine di 60 giorni va considerato quale termine d'ordine, la cui osservanza può variare da un caso all'altro; adeguare le condizioni presso i centri, inizialmente previsti per un'accoglienza di breve durata; i Cantoni che ospitano un centro di registrazione sul loro territorio rischiano di incorrere in maggiori problemi di sicurezza pubblica. UR: la Confederazione deve assicurare tutte le audizioni in quanto non è possibile mantenere il know-how e le infrastrutture per il solo 20% delle audizioni. VD: adeguare le condizioni negli alloggi; i Cantoni che ospitano un centro di registrazione sul loro territorio sono svantaggiati --> occorre adeguare la chiave di ripartizione o attivare una compensazione finanziaria; aumento delle esecuzioni presso i centri di registrazione; insorgere di problemi sociali; consulenza giuridica indipendente presso i centri di registrazione. ZG: la Confederazione deve assumere tutte le audizioni; adeguamento delle strutture d'assistenza; accesso alla consulenza giuridica, all'aiuto al ritorno e all'assistenza medica. VS: l'aumento del numero di decisioni emanate nei centri di registrazione provocherà più tardi un aumento sensibile del numero di persone che solleciteranno un aiuto immediato</p>

	<p>presso i Cantoni. ZH: la Confederazione deve assumere tutte le audizioni.</p> <p>Rifiuto: FR, SH FR: diminuzione del numero di richiedenti l'asilo attribuiti ai Cantoni; l'aumento del numero di decisioni emanate nei centri di registrazione aumenterà il numero di persone attribuite virtualmente ai Cantoni che potranno chiedere l'aiuto immediato; si deve evitare che la procedura accelerata vada a scapito della qualità e quindi a scapito dei richiedenti l'asilo. SH: modifica alle spese dei Cantoni, che si ritrovano a dover assicurare le audizioni solo in casi problematici; 2/3 delle decisioni sono emanate dalla Confederazione, il che provoca la chiusura del centro di transito; tutte le audizioni sono assicurate dalla Confederazione, o allora ripartite tra Confederazione e Cantone in ragione del 50%; l'acquisizione dei documenti deve avvenire presso il centro di registrazione.</p> <p>Nessun commento: TG</p>
Partiti	<p>Approvazione: PLR, UDF, UDC, PPD, DS PLR: la Confederazione deve assicurare tutte le audizioni giacché i Cantoni non possono più assicurare le audizioni in numero tanto ridotto. UDF: accelerare la procedura. UDC: accelerare la procedura. PPD: occorre garantire l'accesso alla consulenza giuridica e alla consulenza indipendente in vista del ritorno. DS: aumentare la durata del soggiorno a 60 giorni.</p> <p>Rifiuto: PEV, PS, PLS PEV: limitazione della libertà personale; maggiore ricorso ai rimedi giuridici, con conseguente aumento dei costi. PS: gli alloggi non sono concepiti per soggiorni di 60 giorni; lasciare immutata la durata del soggiorno di 30 giorni. PLS: i centri non sono previsti per soggiorni lunghi. Se si aumenta la durata del soggiorno a 60 giorni occorre procedere ad adeguamenti strutturali.</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: CDCGP/CDAS, ASM, CP, FER, Identità Svizzera, Travail Suisse, USAM, economiesuisse, ACNUR CDCGP/CDAS: la Confederazione deve assicurare tutte le audizioni (anche in caso di nuovo aumento delle domande), in quanto i Cantoni non possono più assicurare le audizioni in numero tanto esiguo. ASM: la Confederazione deve assicurare tutte le audizioni, anche in caso di nuovo aumento delle domande. CP: emanare più decisioni presso i centri di accoglienza/transito. FER: produce un'accelerazione della procedura. Identità Svizzera: approvazione senza riserve. Travail Suisse: adeguare gli alloggi. USAM: più decisioni materiali emanate presso i centri di registrazione e meno</p>

attribuzioni ai Cantoni. **economiesuisse:** verifica periodica dell'impatto finanziario.
ACNUR: approva l'aumento delle audizioni dirette effettuate dalla Confederazione. Bisogna tuttavia che il diritto alla consulenza giuridica sia garantito per l'intera durata della procedura. L'accesso alla consulenza giuridica gratuita dev'essere limitato ai richiedenti l'asilo i cui mezzi finanziari lo necessitano. Ai sensi del rapporto del Consiglio federale concernente la revisione parziale della legge sull'asilo, l'accesso alla consulenza giuridica dev'essere sancito a livello di ordinanza. Nei centri di registrazione dev'essere tenuto conto dei bisogni delle persone specialmente bisognose di protezione (donne e bambini). Nei centri di registrazione devono essere garantiti standard di accoglienza adeguati mediante messa a disposizione di pertinenti prestazioni (accesso ai servizi statali onde garantire l'assistenza medica di base in caso di bisogno; considerazione dei bisogni dei minori e delle vittime di violenza sessuale; garantire l'unione familiare; consentire all'ACNUR di contattare i richiedenti l'asilo; ecc.)

Rifiuto:

OSAR, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni svizzeri, Caritas, Terre des femmes, CRS, HEKS, ASCSP

OSAR: i centri di transito/registrazione non sono concepiti per soggiorni lunghi; chiede una modifica dell'ordinanza: accesso delle ONG ai centri di registrazione/transito, accesso alla consulenza giuridica e consulenza indipendente in vista del ritorno, uscite non sottostanti ad autorizzazione, assistenza adeguata alle persone vulnerabili, accesso a cure mediche, assistenza da parte di personale qualificato, denaro per le piccole spese, derrate alimentari non sottoposte a confisca. **Unione delle città svizzere:** le strutture di accoglienza nelle condizioni quadro attuali non sono idonee per un soggiorno di 60 giorni. **Associazione dei Comuni svizzeri:** introduzione prematura; l'adeguamento dell'ordinanza dovrebbe essere armonizzato con la revisione parziale della LAsi. **Caritas:** assenza di una base legale; strutture inadeguate. **Terre des femmes:** condizioni di alloggio e assistenza insufficienti; accesso a una consulenza giuridica e in vista del ritorno indipendente. **CRS:** le persone particolarmente vulnerabili (minorenni non accompagnati, persone che hanno subito traumi, persone che allevano da sole i figli) vanno attribuite immediatamente ai Cantoni; occorre creare un assetto assistenziale; monitoraggio da parte di organizzazioni umanitarie. **HEKS:** basso standard degli alloggi; occorre garantire l'accesso a una consulenza giuridica qualificata, dev'essere possibile lasciare l'alloggio senza autorizzazione, alloggio separato per persone vulnerabili, garanzia dell'assistenza medica, creazione di un assetto assistenziale da parte della Confederazione. **ASCSP:** adeguare gli alloggi; garantire la libertà di movimento e la sfera privata; denaro per le piccole spese, assistenza medica, corsi linguistici, consulenza giuridica indipendente.

Nessun commento:

santésuisse, Unione padronale svizzera

Riassunto (art. 16 OAsi 1):

La maggior parte dei Cantoni e dei partiti sono favorevoli al passaggio da 30 a 60 giorni della durata del soggiorno presso i centri di registrazione. Fattori e avversari della modifica d'ordinanza affermano tuttavia che occorre segnatamente rivedere e adeguare le condizioni presso le strutture di accoglienza. Per quel che concerne lo svolgimento dell'80% di tutte le audizioni da parte della Confederazione, i Cantoni sono unanimi nell'affermare che l'infrastruttura e le risorse personali non possono più essere mantenute per il restante 20% delle audizioni e vanno pertanto smantellate. I Cantoni ritengono che la Confederazione debba garantire la totalità delle audizioni.

2.3. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Articolo 4a Convenzioni con autorità estere

Destinatari	Prese di posizione
Cantoni	<p>Approvazione: AG, AR, BE, FR, GE, GL, LU, NE, OW, TI, UR, VD, VS, ZG AG: questa delega di competenze al DFGP è necessaria e logica. FR: approva la disposizione, la quale ha il vantaggio di fare chiarezza circa le competenze del DFGP fino alla firma di un accordo formale. LU: sgravio del Consiglio federale. OW: la disposizione concerne esclusivamente la Confederazione. È giusto sgravare il Consiglio federale dalle questioni organizzative e tecniche legate al rimpatrio di persone straniere. TI: semplifica il compito dei Cantoni. UR: la disposizione concerne esclusivamente la Confederazione. È tuttavia approvata l'intenzione dell'UFM di semplificare i processi procedurali.</p> <p>Rifiuto: TG si esprime piuttosto negativamente</p>
Partiti	<p>Approvazione: PPD, PLR, UDF, PS, DS</p> <p>Rifiuto: PLS: la Costituzione federale designa il Consiglio federale quale organo competente per la conclusione di accordi. Tale competenza non può essere semplicemente delegata a un dipartimento.</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: Associazione dei Comuni svizzeri: saluta positivamente gli sforzi consentiti dalla Confederazione in questo ambito. Caritas: la proposta di delegare al DFGP la competenza per la conclusione di convenzioni organizzative va approvata a condizione che le convenzioni siano pubblicate. USAM, Identità Svizzera, CDCGP/CDAS, ASM, Unione delle città svizzere: salutano favorevolmente le semplificazioni procedurali nel settore della riammissione. OSAR, HEKS: approvano la proposta di delega fino alla conclusione di un accordo di riammissione, a condizione tuttavia che esso sia parimenti pubblicato.</p>

Destinatari	Prese di posizione
	<p>Rifiuto: ASCSP: contraria alla disposizione in quanto può creare confusione per quel che concerne i ruoli, le competenze e il contenuto giuridico. USAM, Chambre vaudoise des Arts et Métiers, FER, CP: la competenza di concludere siffatti accordi incombe al Consiglio federale, non a un dipartimento.</p>

Riassunto (art. 4a OEAE):

La maggior parte dei Cantoni nonché PPD, PLR, UDF, PS e DS salutano favorevolmente la delega della competenza al DFGP e il conseguente sgravio del Consiglio federale. Solo il Canton TG e il PLS si esprimono piuttosto negativamente. Il PLS adduce che, conformemente alla Costituzione federale, la competenza per la conclusione di convenzioni internazionali incombe al Consiglio federale. A favore della delega si esprimono anche CDCGP, CDAS e OSAR.

2.4. Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS)

Articolo 7 Priorità dei lavoratori indigeni

Destinatari	Prese di posizione
Cantoni	<p>Approvazione: NE, GR, ZG, VD, BE, BS, BL, SZ, NW, JU, FR, ZH: soddisfatti della proposta. OW: si associa alle prese di posizione CDCGP/CDAS. LU, SO: salutano favorevolmente la proposta quale importante passo verso una migliore integrazione delle persone ammesse provvisoriamente. A questo passo ne devono seguire altri nel senso di un'integrazione attiva. La Confederazione è invitata a finanziare le necessarie misure integrative in quanto una migliore integrazione necessita di un pertinente sostegno. Risulta pertanto incomprensibile lo stralcio degli importi forfettari delle spese di servizio sociale per le persone ammesse a titolo provvisorio. GL: approva di principio la proposta, ma rende attenti al fatto che maggiore è il grado d'integrazione (grazie all'attività lucrativa), più sarà difficile eseguire l'allontanamento. L'ammissione provvisoria dev'essere concessa unicamente in casi eccezionali chiaramente definiti. ZH: approva la proposta, nonostante l'obiettivo di una migliore integrazione delle persone ammesse a titolo provvisorio sia in contraddizione con lo statuto stesso di queste persone. Dubita inoltre che la regolamentazione porti cambiamenti degni di nota.</p> <p>Rifiuto: VS: solo le persone ammesse provvisoriamente ma in maniera durevole dovrebbero poter beneficiare di questa disposizione. TG: disposizione problematica. Le persone ammesse a titolo provvisorio che sono ben integrate in quanto svolgono un'attività lucrativa sono praticamente impossibili da allontanare. La pressione sul mercato del lavoro, specialmente per quel che concerne le attività a basso reddito, è ulteriormente accresciuta. La regolamentazione crea una nuova "categoria" di persone che non dovrebbero più lasciare la Svizzera. Trattasi di un fattore che aumenta l'attrattiva del nostro Paese, il che andrebbe evitato. Se la regolamentazione verrà introdotta, per motivi di praticabilità ci si dovrà astenere dall'organizzare programmi specifici destinati alle persone ammesse a titolo provvisorio. AG: mancano le basi legali; la priorità costituita dall'occupazione delle persone disoccupate è messa in secondo piano; il mercato del lavoro non creerà ulteriori posti lavoro a basso reddito. AI: rischia di accrescere l'attrattiva della Svizzera per persone provenienti da Paesi i cui cittadini sono di principio ammessi a titolo provvisorio. AR: questa regolamentazione non dovrebbe dare adito a false aspettative o produrre un falso segnale verso l'esterno per</p>

Destinatari	Prese di posizione
	<p>quel che concerne la politica d'asilo svizzera. Considerata l'attuale situazione sul mercato del lavoro, non si vede che tipo di possibilità vi siano per l'occupazione di questo gruppo di persone. Non vi sono abbastanza posti lavoro per lavoratori non qualificati.</p>
Partiti	<p>Approvazione: PPD, PLR, SP, PEV, DS, UDF, PLS: salutano favorevolmente la modifica proposta.</p> <p>Rifiuto: UDC: il provvedimento è discutibile dal profilo del diritto in materia di migrazione e mina il principio della lotta agli abusi in materia d'asilo.</p>
Altri interessati	<p>Approvazione: CDCGP/CDAS, ASM: approvano la disposizione. La Confederazione deve tuttavia verificare regolarmente se sono ancora adempiti i presupposti per l'ammissione provvisoria. OSAR, Caritas, Associazione dei Comuni svizzeri, CSP, HEKS, CRS: approvano la disposizione, rilevando che dev'essere garantita un'assistenza adeguata. Solo l'ASCSP ritiene che la disposizione debba essere applicabile anche ai richiedenti l'asilo. AUSL, Unione padronale svizzera, Travail.Suisse, FER, Terre des Femmes: approvano la modifica. economiesuisse: approva la modifica. L'efficacia finanziaria del provvedimento va tuttavia verificata periodicamente. Unione delle città svizzere: approva la modifica, la quale non deve tuttavia svantaggiare i richiedenti l'asilo sul mercato del lavoro. ACNUR: saluta favorevolmente e espressamente il provvedimento.</p> <p>Rifiuto: USAM, CP: la modifica è accettabile a condizione che il numero delle persone ammesse a titolo provvisorio sia assai esiguo e l'ammissione provvisoria sia disposta secondo regole restrittive. Occorre evitare di accrescere l'attrattiva della Svizzera. Identità Svizzera: la modifica non va intesa quale provvedimento integrativo dal quale si possa dedurre un diritto di rimanere. La formulazione dell'art. 7 cpv. 3 può dar adito a malintesi. Il testo dovrebbe recitare "Le persone ammesse a titolo provvisorio sono equiparate agli stranieri che presentano per la prima volta una domanda per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera." In tal caso, sarebbe favorevole alla modifica. Si oppone invece all'equiparazione con stranieri già integrati nel nostro processo lavorativo (e che eventualmente possono divenire disoccupati).</p>

Riassunto (art. 7 OLS):

Cantoni: perlopiù favorevoli (16), soli cinque contrari (TG, AG, AI, AR, VS).

Partiti: tutti favorevoli tranne l'UDC.

Altre cerchie interessate: istituzioni di soccorso, CDCGP/CDAS/ASM, AUSL, Unione padronale svizzera, Travail Suisse, economiesuisse, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni svizzeri, FER, Terre des Femmes sono favorevoli; USAM, CP, Identità Svizzera sono contrarie.

Argomenti favorevoli:

È giusto dedurre che, siccome la maggior parte delle persone ammesse a titolo provvisorio si trattengono in Svizzera per lunghi periodi, bisogna integrarle nel mercato del lavoro.

Riserve nonostante l'approvazione di fondo:

- L'integrazione professionale contraddice lo statuto dell'ammissione provvisoria. Maggiore è il grado d'integrazione, più sarà arduo eseguire l'allontanamento.
- Considerata la situazione sul mercato del lavoro vi è motivo di dubitare che la regolamentazione avrà un impatto degno di nota.
- Le ammissioni provvisorie devono essere verificate regolarmente (CDCGP/CDAS/ASM).
- La Confederazione deve finanziare le necessarie misure integrative.

Argomenti contrari:

- L'esecuzione dell'allontanamento è resa più ardua. È creata una nuova "categoria" di persone che non devono più lasciare la Svizzera. Ciò aumenta l'attrattiva del nostro Paese, il che va invece evitato (TG, AI, AR).
- È ulteriormente accresciuta la pressione sul mercato del lavoro, segnatamente per quel che concerne gli impieghi a basso reddito. Se la regolamentazione è introdotta, per motivi di praticabilità occorrerà astenersi dall'organizzazione di programmi specifici destinati alle persone ammesse a titolo provvisorio (TG).
- Il provvedimento è problematico nell'ottica del diritto migratorio e mina il principio della lotta agli abusi del diritto in materia d'asilo (UDC).
- La modifica è accettabile, a condizione che il numero delle persone ammesse a titolo provvisorio sia assai esiguo e l'ammissione provvisoria sia disposta seguendo regole restrittive. Occorre evitare di accrescere l'attrattiva della Svizzera.
- Mancano le basi giuridiche; la priorità data dal reinserimento dei disoccupati è relegata in secondo piano; il mercato del lavoro non creerà nuovi impieghi a basso reddito (AG).
- La modifica non dev'essere considerata quale provvedimento integrativo dal quale possa essere dedotto un diritto di rimanere. La formulazione dell'art. 7 cpv. 3 può dar adito a malintesi. Il testo dovrebbe recitare "Le persone ammesse a titolo provvisorio sono equiparate agli stranieri che presentano per la prima volta una domanda per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera." In tal caso si potrebbe accettare la modifica. Non si devono invece equiparare le persone ammesse a titolo provvisorio con gli stranieri già integrati nel nostro processo lavorativo (e che eventualmente possono divenire disoccupati).

Abbreviazioni

Autorità cantonali

AG	Der Regierungsrat des Kantons Aargau
AI	Die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
AR	Der Regierungsrat des Kanton Appenzell Ausserrhoden
BE	Der Regierungsrat des Kantons Bern
BL	Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
FR	Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg
GE	Le Conseil d'Etat de la République et du Canton de Genève
GL	Der Regierungsrat des Kantons Glarus
GR	Die Regierung des Kantons Graubünden
JU	Le Gouvernement de la République et Canton du Jura
LU	Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern
NE	Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
NW	Der Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden
OW	Der Regierungsrat des Kantons Obwalden
SG	Der Regierung des Kantons St. Gallen
SH	Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen
SO	Der Regierungsrat des Kantons Solothurn
SZ	Der Regierungsrat des Kantons Schwyz
TG	Der Regierungsrat des Kantons Thurgau
TI	Il Consiglio di Stato, Repubblica e Cantone Ticino
UR	Der Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri
VD	Le Département des institutions et des relations extérieures du Canton de Vaud Le Département de la santé du Canton de Vaud
VS	Le Conseil d'Etat du Canton du Valais/Staatsrat des Kantons Wallis Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud
ZG	Der Regierungsrat des Kantons Zug
ZH	Der Regierungsrat des Kantons Zürich

Partiti

DS	Democratici Svizzeri
PCS	Partito cristiano sociale
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	Partito liberale-radicale svizzero
PLS	Partito liberale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro
UDF	Unione Democratica Federale

Associazioni mantello dell'economia

AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
economiesuisse	Economie Suisse, Federazione delle imprese svizzere
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Santésuisse	Associazione degli assicuratori malattie svizzeri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

Altre organizzazioni

ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
ASCSP	Association Suisse des Centres Sociaux Protestants
ASM	Associazione dei servizi cantonali in materia di migrazione
Caritas	Caritas Svizzera
CDCGP/CDAS	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia / Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali
CP	Centre Patronal
CRS	Croce Rossa Svizzera
HEKS	Aiuto delle chiese evangeliche svizzere
OSAR	Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati

Indice analitico

CRA	Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
JTS	Jail-Transport-System
LDDS	Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20)
NEM	Decisione di non entrata nel merito
OAsi 2	Ordinanza 2 sull'asilo
OLS	Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri
ONG	Organizzazione non governativa
P-LAsi	Disegno di legge sull'asilo (revisione parziale)
P-LStr	Disegno di legge federale sugli stranieri
UFM	Ufficio federale della migrazione